Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 765.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — L'insegnamento di iranistica, complementare del corso di laurea in lingue e civiltà orientali (Sezione Vicino e Medio Oriente) muta denominazione in quello di « Filologia iranica ». Di conseguenza il professore di ruolo, prof. Gherardo Gnoli, ordinario della cattedra di iranistica è trasferito nella cattedra di filologia iranica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 766.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 146. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — indirizzo generale — è aggiunto quello di:

Equazioni funzionali e loro applicazioni.

Art. 147. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — indirizzo didattico — è aggiunto quello di:

Equazioni funzionali e loro applicazioni.

Art. 148. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica — indirizzo applicativo — è aggiunto quello di:

Equazioni funzionali e loro applicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. 767.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1960, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 380 e 381 relativi alla « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 380. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli allievi da ammettere al I corso della scuola è limitato a dieci (totale 30 iscritti).

La selezione dei candidati avverrà all'inizio dell'anno accademico in base ai titoli di studio ed al risultato di una prova scritta di esame.

Art. 381. — Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Microbiologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;
5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (1° anno: biennale);
8) Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) Odontoiatria conservativa (2° anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno: biennale);
3) Paradontologia (1° anno: biennale);
4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento maxillo-facciale (1° anno: biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno: biennale);
9) Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle ossificazioni;
4) Ortopedia dento maxillo-facciale (2° anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
6) Paradontologia (2° anno);
7) Esercitazioni pratiche.

Gli insegnamenti sono teorico-pratici ed integrati da esercitazioni pratiche. Gli iscritti non possono essere ammessi all'anno successivo di corso se non avranno superato gli esami dell'anno precedente.

Per essere ammessi agli esami è necessaria la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni.

Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno di corso in una unica sessione (ottobre).

Alla fine del 3° anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, ed approvato dal direttore della scuola.

Ogni iscritto alla scuola dovrà provvedere al proprio corredo di strumenti.

Gli articoli 385 e 386 relativi alla « Scuola di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia » che assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale

Art. 385. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola è di quindici per ogni anno accademico. Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Geologia idrologica, geofisica, metereologia e climatologia generale;
2) Chimica e chimico-fisica idroclimatologica;
3) Effetti biologici e meccanismo d'azione nei fattori idroclimatologici;
4) Ecologia medica, geografia idroclimatologica;
5) Cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.

2° *Anno*:

1) Cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;
2) Cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardio-vascolare;
3) Cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;
4) Cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare).

3° *Anno*:

1) Cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;
2) Cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;
3) Cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);
4) Organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;
5) Tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.

Art. 386. — Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni, potranno essere effettuate visite di istruzione alle stazioni termali.

Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare come interni durante il triennio l'istituto ove ha sede la scuola di idroclimatologia.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nonchè l'internato sono obbligatori.

Al termine di ogni anno verrà sostenuto un esame teorico-pratico sugli insegnamenti impartiti.

La commissione, costituita da tre membri, esprime il giudizio con una votazione in trentesimi.

Al termine dei tre anni verrà presentata una tesi di specializzazione compilativa e sperimentale che verrà giudicata da una commissione di cinque membri.

La votazione è espressa in cinquantesimi.

L'esito favorevole degli esami è provato da un diploma che dà diritto al titolo professionale di « Specialista in idroclimatologia medica e clinica termale ».

Gli articoli 395, 396, 397 relativi alla « Scuola di specializzazione in medicina del lavoro » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 395. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli allievi da ammettere alla scuola non può essere superiore a trenta; l'ammissione avverrà a seguito di concorso per esame scritto e titoli.

Art. 396. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.

3° *Anno*:

Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.

I corsi saranno integrati da esercitazioni pratiche e turni di internato.

Art. 397. — Alla fine di ogni anno scolastico è obbligatorio sostenere gli esami sulle varie materie, in caso contrario non può aversi l'iscrizione all'anno successivo.

Al termine dei tre anni di corso di specializzazione dovranno sostenere gli esami secondo le norme generali dello statuto dell'università.

Gli articoli da 404 a 409 relativi alla « Scuola di specializzazione in anestesiologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 404. — E' istituita una scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione per il conferimento del diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione.

Art. 405. — Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a sessanta: non è concessa nessuna abbreviazione di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Art. 406. — La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata all'anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Art. 407. — Gli esami di profitto sono dati per singole materie alla fine di ciascun anno di corso. Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.

Art. 408. — Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattttere clinico e sperimentale.

Art. 409. — Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nello statuto dell'università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **768**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1820, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente:

Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna.

Art. 57. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Corso di laurea in materie letterarie

1) Etnomusicologia;
2) Storia della musica;
3) Archivistica;
4) Biblioteconomia e bibliografia;
5) Archeologia medioevale;
6) Istituzioni dei paesi di lingua inglese;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Dialettologia ispano-americana;
9) Filosofia del linguaggio;
10) Psicologia del linguaggio;
11) Fonetica generale e sperimentale;
12) Linguistica strutturale;
13) Lingua e letteratura catalana;
14) Geografia umana;
15) Geografia regionale;
16) Geografia politica ed economica;
17) Storia dell'arte greca e romana;
18) Storia del movimento sindacale;
19) Storia della linguistica;
20) Semantica e lessicologia;
21) Filologia slava;
22) Lingua e letteratura giapponese.

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Corso di laurea in pedagogia

1) Etnomusicologia;
2) Metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
3) Metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;
4) Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne;
5) Psicologia del linguaggio;
6) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
7) Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
8) Psicologia dell'apprendimento;
9) Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche;
10) Psicodiagnostica;
11) Psicologia sperimentale;
12) Pedagogia comparata;
13) Ortopedagogia;
14) Letteratura per l'infanzia;
15) Pedagogia sperimentale.

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Corso di laurea in lingue e letterature straniere

1) Metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
2) Metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;
3) Filologia inglese;
4) Istituzioni dei paesi di lingua inglese;
5) Dialettologia ispano-americana;
6) Filosofia del linguaggio;
7) Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne;
8) Psicologia del linguaggio;
9) Fonetica generale e sperimentale;
10) Linguistica strutturale;
11) Lingua e letteratura catalana;
12) Storia della linguistica;
13) Semantica e lessicologia;
14) Filologia slava;
15) Lingua e letteratura giapponese.

Art. 65, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento di « Biochimica clinica » muta la denominazione in quella di « Biochimica applicata ».

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica è aggiunto il seguente:

Strutture algebriche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1972, n. 769.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'articolo 219 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Corso di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico

Art. 220. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene istituito un corso di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico il quale conferisce un attestato di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico.

Il corso ha sede presso l'istituto di chimica fisica dell'Università di Modena.

Art. 221. — Il corso ha lo scopo di condurre gli allievi iscritti ad una approfondita conoscenza dei problemi della didattica chimica e di fornire a questi una esperienza nel campo dell'insegnamento della chimica nelle scuole secondarie.

Il corso ha ancora per scopo l'organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti di materie chimiche nelle scuole secondarie e lo sviluppo di studi sui problemi didattici della chimica sia teorici che applicativi.

Art. 222. — Per l'iscrizione al corso di perfezionamento in chimica ad indirizzo didattico è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consente l'insegnamento di materia chimica o di cui la chimica, anche nelle sue varie specializzazioni, sia parte, in qualunque tipo di scuola secondaria.

Art. 223. — Gli insegnamenti si svolgeranno presso gli istituti chimici dell'Università di Modena ed hanno la durata di un anno accademico.

Il direttore del corso è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere confermato.

Art. 224. — La tassa di iscrizione, le sopratasse e i contributi sono fissati in una somma corrispondente alle tasse, sopratasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto al 1° anno di corso di laurea in chimica, salvo i contributi di laboratorio, di seminario e di esercitazioni che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà.

L'integrale somma delle tasse, sopratasse e contributi di laboratorio, di esercitazioni e di seminario di cui sopra corrisposta dagli iscritti al corso costituisce il fondo di cui è dotato il corso stesso per il suo funzionamento. Per questo fondo vengono pure integralmente devoluti i contributi eventuali elargiti da enti e privati a favore del corso.

Art. 225. — Gli insegnamenti impartiti dal corso sono:

Elementi di didattica generale;
Didattica della chimica;
Esercitazioni di didattica della chimica;
Complementi di chimica;
Storia della chimica;
Strumentazione didattica.

Essi consistono in lezioni teoriche, lezioni di seminario e di esercitazioni anche di laboratori da tenere, queste ultime, anche presso le scuole secondarie, previo accordi con il provveditore agli studi. Il corso può mutuare insegnamenti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e, eventualmente, anche di altre facoltà sul parere del consiglio di facoltà.

Art. 226. — Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale di esame al termine del corso.

Art. 227. — L'attestato di cui all'art. 220 verrà rilasciato a cura dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1972, n. **770.**

Esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano in materia monetaria concluso nella Città del Vaticano il 10 maggio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano in materia monetaria, concluso nella Città del Vaticano il 10 maggio 1972.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 13. — CARUSO

PROTOCOLLO

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana hanno convenuto e concordano, nel quadro dei reciproci rapporti in materia monetaria, che si proceda alla coniazione per la messa in circolazione delle monete vaticane in metalli diversi dall'oro nella misura di lire duecento milioni annui, per quanto si riferisce al 1972 e al 1973.

FATTO nella Città del Vaticano, in duplice originale, il 10 maggio 1972.

Per la Repubblica italiana
Gian Franco POMPEI

Per lo Stato della Città del Vaticano
G. Card. VILLOT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 0,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12835)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Istituzione del compartimento doganale di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante « modifica ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale », in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, con il quale venne stabilita la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visti i decreti ministeriali 1° novembre 1950, 13 giugno 1969 e 4 marzo 1971 che hanno apportato modifiche ed aggiunte all'elenco dei compartimenti doganali, risultanti dalla tabella *B* allegato al ripetuto decreto ministeriale 1° febbraio 1942;

Considerata l'opportunità di operare una migliore ripartizione della competenza territoriale dei compartimenti doganali;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il compartimento doganale di Firenze con competenza territoriale sugli uffici doganali dipendenti dalle circoscrizioni doganali di Firenze e Livorno.

Art. 2.

In conseguenza di quanto stabilito con il precedente articolo, gli uffici doganali compresi nella competenza territoriale del compartimento doganale di Bologna sono quelli dipendenti dalle circoscrizioni doganali di Bologna e Ravenna.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(13038)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 novembre 1972, il dott. Silvio Cantarano è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Salvatore Porcù, deceduto.

(12781)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1972.

Schembari Giovanna, notaio residente nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Colò Rienzi, notaio residente nel comune di Mel, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Feltre, stesso distretto.

Garofoli Bianca Maria, notaio residente nel Comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti.

Podio Maurizio, notaio residente nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Giaveno, stesso distretto.

Mazza Alberigo, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto.

(12972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 13 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,25	582,25	582,50	582,25	582,30	582,25	582,20	582,25	582,25	583,50
Dollaro canadese	583,80	583,80	583,80	583,80	583 —	583,80	583,65	583,80	583,80	582,95
Franco svizzero	154,20	154,20	154,17	154,20	154,20	154,20	154,18	154,20	154,20	154,53
Corona danese	85,19	85,19	85,22	85,19	85 —	85,19	85,25	85,19	85,19	85,19
Corona norvegese	88,90	88,90	88,90	88,90	88,90	88,90	88,91	88,90	88,90	89,21
Corona svedese	122,78	122,78	122,80	122,78	123,20	122,80	122,80	122,78	122,78	123,15
Fiorino olandese	180,21	180,21	180,25	180,21	180,20	180,22	180,22	180,21	180,21	180,60
Franco belga	13,212	13,212	13,2250	13,212	13,26	13,20	13,216	13,212	13,21	13,24
Franco francese	114,91	114,91	114,95	114,91	115,20	114,92	114,95	114,91	114,91	115,25
Lira sterlina	1362 —	1362 —	1362 —	1362 —	1361,75	1362,10	1361 —	1362 —	1362 —	1363,65
Marco germanico	182,08	182,08	182,15	182,08	182 —	182,08	182,06	182,08	182,08	182,48
Scellino austriaco	25,178	25,178	25,18	25,178	25,25	25,18	25,1725	25,178	25,17	25,21
Escudo portoghese	21,75	21,75	21,73	21,75	21,75	21,78	21,74	21,75	21,75	21,80
Peseta spagnola	9,177	9,177	9,19	9,177	9,205	9,17	9,185	9,177	9,17	9,20
Yen giapponese	1,946	1,946	1,9375	1,946	1,94	1,94	1,95	1,946	1,94	1,94

Media dei titoli del 13 dicembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
» 5 % (Ricostruzione)	93,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,50
» 5 % (Beni esteri)	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,175
» 5,50 % » » 1968-83	96,325
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,225
Dollaro canadese	583,725
Franco svizzero	154,19
Corona danese	85,195
Corona norvegese	88,905
Corona svedese	122,79
Fiorino olandese	180,215
Franco belga	13,214
Franco francese	114,93
Lira sterlina	1361,95
Marco germanico	182,07
Scellino austriaco	25,175
Escudo portoghese	21,745
Peseta spagnola	9,181
Yen giapponese	1,948

MINISTERO DELLA SANITA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale dei presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri registrati durante l'anno 1971

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
1	*Aldolin*	Disinfettante	G. Pearson	Genova Sampierdarena	7276
2	*Amplifon selettivo*	Apparecchio acustico	Amplifon	Milano	7168
3	*Amuchina* 3	Disinfettante	Amuchina	Genova	7214
4	*Amuchina* 5	Id.	Id.	Id.	7216
5	*Amuchina* 10	Id.	Id.	Id.	7234
6	*Apparecchio acustico*	Apparecchio acustico	Nord Elettronica	Torino	7252
7	*Arhus*	Shampoo disinfettante	Prodotti Razzo	Bologna	7292
8	*A zero zero vol*	Insetticida domestico	Magik	Milano	7146
9	*Baygon*	Id.	Bayer Italia S.p.a.	Id.	7106
10	*Baysol - Undene polvere*	Insetticida polvere	Id.	Id.	7267
11	*Baythion Ec*	Disinfettante	Id.	Id.	7188
12	*Bang vap*	Insetticida domestico	Salcim Brill	Id.	7270
13	*« Beatles »*	Id.	Unispray	Cologno Monzese	7072
14	*Belzebù*	Id.	Univer	Napoli	7259
15	*Blocarat Tupic*	Topicida	Sodirodia	Milano	6850
16	*Bomba dum dum*	Insetticida domestico	Univer	Napoli	7251
17	*Botan*	Id.	Unispray	Cologno Monzese	7098
18	*Butcid*	Id.	Everton	Vigasio (Verona)	7196
19	*Buum ultra*	Id.	Univer	Napoli	7261
20	*Canforumianca spray*	Tarmicida	Rumianca	Torino	7244
21	*Caput polvere*	Antiparassitario	Fatro	Ozzano Emilia	7291
22	*Chezoo balsam*	Germicida	Chezoo Italiana	Cormano	7229
23	*Chezoo sol oleoso*	Id.	Id.	Id.	7205
24	*Clean-n-soak*	Disinfettante	Lirca	Milano	7185
25	*Clor polvere*	Insetticida domestico	Ical	Id.	6962
26	*Compact*	Apparecchio acustico	Amplifon	Id.	7225
27	*Crema Penanten*	Disinfettante	Blendital	Id.	6997
28	*Creoltina*	Id.	V. Tandoi	Roma	7281
29	*Cuproxil soluzione*	Antisettico	Baroni	Torino	7223
30	*Dalia*	Insetticida domestico	Univer	Napoli	7256
31	*Darlex*	Diserbante per uso civile, domestico, industriale	Montecatini-Edison	Milano	7142
32	*Demos l.* 18	Insetticida	Montedison	Id.	7179
33	*Demos l.* 30	Insetticida domestico	Montecatini-Edison	Id.	6981
34	*Diabol*	Id.	Univer	Napoli	7262
35	*Dynco*	Id.	Magik	Milano	7145
36	*Dition zeta*	Insetticida	Montedison	Id.	7241
37	*Divoquat*	Disinfettante	Diversey	Bagnolo Cremasco	7184
38	*Doccia vaginale licya*	Doccia vaginale	Baby Plast	Carrara S. Giorgio	7233
39	*Dursban* 40	Insetticida	Dow Chemical	Milano	6990
40	*Dursbam M* 40	Insetticida domestico	M. Bianchedi	Roma	7302
41	*Enny*	Id.	Unispray	Cologno Monzese	6994
42	*Esorgan polvere*	Insetticida	Esoform	Rovigo	7247
43	*Esovos spray*	Id.	Id.	Id.	7246
44	*Evola rad*	Disinfettante	Kemio	Roma	7134
45	*Filarior* 60 *EC*	Larvicida	Cooper Italiana	Id.	7239
46	*Flyfog*	Insetticida domestico	Leica	Forlì	7018
47	*Flush*	Id.	Mirato	Landiona	7199
48	*Fuga* 00	Id.	Univer	Napoli	7260
49	*Fully*	Id.	Sicil Spray	Messina	7159
50	*Fulminsect*	Id.	La Chimbol	Bologna	7143
51	*Futur*	Id.	Everton	Vigasio	7195

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
52	*Galaxan*	Disinfettante	Scam	Modena	7282
53	*Garze e tamponi Vasenol*	Id.	Brioschi	Milano	7187
54	*Gea*	Insetticida domestico	Gea	Busto Arsizio	7121
55	*Gea*	Id.	Mirato	Landiona	7100
56	*Getto insetticida aerosol*	Id.	Squibb	Roma	7192
57	*Gineval*	Polvere antisettica	Sirval	Milano	7224
58	*Cloquat C*	Germicida	Finco	Id.	7210
59	*Havana spary*	Insetticida domestico	Univer	Napoli	7257
60	*Hydrol*-100	Disinfettante	Filital S.p.a.	Milano	7283
61	*Jaminal*	Id.	Fivat	Torino	7131
62	*Idroflit*	Insetticida domestico	Diadermina	Milano	6796
63	*Indopol*	Id.	Padova	India	7284
64	*Insetticida cavallino*	Insetticida	Cavallino-Barbieri	Cremona	7215
65	*Insetticida L N*	Insetticida domestico	Salcim Brill	Milano	7190
66	*Insetticida L N Forte*	Id.	Id.	Id.	7191
67	*Iodina*	Disinfettante	Leica	Forlì	7219
68	*Iodogerm*	Id.	Id.	Id.	7149
69	*Jodosan dentifricio*	Dentifricio antisettico	Zambeletti	Baranzate	7269
70	*Jodosan SD Zambeletti*	Dentifricio disinfettante	Id.	Id.	7268
71	*Jodoseptine*	Disinfettante	A.T.I.	Torino	7105
72	*Jodosol*	Id.	Diversey	Milano	7113
73	*Ioprep*	Id.	Ethicon	Pratica di Mare	7220
74	*Ittiosan*	Id.	Vetervis	Roma	5927
75	*K* 30	Id.	Ciba	Milano	7103
76	*Kappaò*	Insetticida domestico	Chimica S. Marco	Verona	7176
77	*Killing zoo*	Antiparassitario per cani	Farmol-Safca S.p.a.	Gorle	7198
78	*King extra*	Insetticida domestico	Farmol-Safca	Id.	7120
79	*Kiss nova*	Antisettico	Candioli	Torino	7289
80	*KL* 22	Insetticida domestico	Magik	Milano	7144
81	*Knock down Plate*	Id.	Chimiberg	Bergamo	7285
82	*Kriss bum polvere*	Id.	Salcim Brill	Milano	7271
83	*Kriss forte in polvere*	Id.	Id.	Id.	7288
84	*Larvotox granuli*	Id.	Leica	Forlì	7275
85	*Laser*	Id.	Unispray	Cologno Monzese	7028
86	*Leitox aerosol*	Id.	Leica	Forlì	7092
87	*Leitox* 20	Id.	Id.	Id.	7206
88	*Lem*	Id.	Cloralfa	Reggio Emilia	7139
89	*Lesto*	Id.	Infa	Milano	7137
90	*Mago*	Id.	Fabbrica Mobiliol	Viareggio	7158
91	*Malmed L* 50	Id.	Montecatini-Edison	Milano	7151
92	*Maxispray*	Insetticida	Dianos	Cologno Monzese	7203
93	*Medicid 2 Aerosol*	Id.	Medisan	Torino	7202
94	*Mico merz spray polvere*	Disinfettante	Sit	Mede	7166
95	*Mini master amplifon*	Apparecchio acustico	Amplifon	Milano	7264
96	*Mosquito*	Insetticida domestico	Solfrene	Id.	7286
97	*Multichlor*	Disinfettante	Wyandotte	Assago	7181
98	*Muscavap*	Insetticida domestico	Dubbini	Albano S. Alessandro	6837
99	*Naftalina attivata*	Tarmicida	Farmol-Safca S.p.a.	Gorle	7238
100	*Nankor 4 E*	Insetticida domestico	M. Bianchedi	Roma	7303
101	*Nankor 77 E special*	Id.	Id.	Id.	7304
102	*Nared*	Insetticida	Montecatini-Edison	Milano	7173
103	*Neocid emanatore*	Insetticida domestico	Ciba-Geigy S.p.a.	Id.	7097
104	*Neocidol polvere super*	Insetticida per uso veterinario	Geigy S.p.a.	Id.	7189

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
105	*Neo oxigien*	Antisettico	Pagni	Firenze	7245
106	*Neovap*	Insetticida domestico	Leica	Forlì	7148
107	*Nexion C X 99*	Insetticida	Sipcam	Milano	7211
108	*Nko 100 F. S.*	Insetticida domestico	M. Bianchedi	Roma	7305
109	*Nuovo super pick al piretro*	Id.	Uniflame	Milano	7085
110	*Nuvanol N.*	Id.	Ciba	Id.	7287
111	*Nuvan top*	Insetticida per uso veterinario	Id.	Id.	7104
112	*Oakite sanichlor*	Germicida	Oakite	Trezzano	7212
113	*Oakite sanitzer 1*	Id.	Id.	Id.	7213
114	*Occhiale acustico HP 8293*	Occhiale acustico	Philips	Milano	7227
115	*Olalà*	Insetticida domestico	Univer	Napoli	7248
116	*Oro insetticida uniflame*	Id.	Uniflame	Milano	7089
117	*Oxford zenith amplifon*	Apparecchio acustico	Amplifon	Id.	7266
118	*Oxigien*	Disinfettante	Pagni	Firenze	7228
119	*Pan amplifon 2000*	Apparecchio acustico	Amplifon	Milano	7263
120	*Parviderm crema*	Disinfettante	ISF	Id.	7307
121	*Parviderm polvere*	Id.	Id.	Id.	7301
122	*Personal*	Apparecchio acustico	Ist. Audiometrico It.	Novara	7183
123	*Philips tipo HP 8114*	Id.	Philips	Milano	7218
124	*P.I.B.*	Insetticida domestico	P.I.B.	Brescia	7073
125	*Pik-Pak polvere*	Insetticida	Zobele	Trento	7201
126	*Piredust*	Insetticida domestico	Leica	Forlì	7278
127	*Pyretrum*	Id.	M. Bianchedi	Roma	7306
128	*Pirr*	Id.	Infa	Milano	7138
129	*Police K 4*	Insetticida	Univer	Napoli	7249
130	*Protesi tipo HP 8130*	Apparecchio acustico	Philips	Milano	7222
131	*Pruff*	Insetticida domestico	Mirato	Landiona	7193
132	*Raid*	Insetticida	Johnson	Milano	7182
133	*Ratomide*	Rodenticida	Colkim	S. Lazzaro di Savena	7126
134	*Ratticida SD*	Id.	Solans	Milano	7023
135	*Razzo mayor aerosol*	Insetticida domestico	Razzo	Bologna	7132
136	*Remanex Zyma*	Disinfettante	Anonima Chim. Farmaceutica	Milano	7170
137	*Rodex*	Topicida	I.N.D.I.A.	Padova	7172
138	*Sanaflor 2*	Insetticida	Plastochimica	Buccinasco	7174
139	*SC/85*	Id.	I.N.D.I.A.	Padova	7279
140	*Scaracid*	Insetticida domestico	Nuova Stelmar Italiana	Pomezia	7175
141	*Selecid*	Id.	Valsele	Napoli	7162
142	*Soakare*	Disinfettante per lenti a contatto	Lirca	Milano	7280
143	*Soluzione boeri*	Disinfettante	Boeri Emilio	Albisola Capo	7235
144	*Spartec*	Id.	Wyandotte	Assago	7165
145	*Spay floor*	Id.	C.I. e P.I.	Grottaferrata	5936
146	*Sterilix bustine*	Id.	Formenti	Milano	7242
147	*Super atofly*	Insetticida domestico	Gabers	Brescia	7108
148	*Super ditlon*	Insetticida	Montedison	Milano	7243
149	*Super evercid murale*	Insetticida murale	Everton	Vigasio	7194
150	*Super Faust H20*	Insetticida domestico	Ruggero Benelli	Prato	7171
151	*Super insetticida*	Id.	Z.B.	Id.	7169
152	*Super insetticida Killing polvere spray*	Insetticida	Farmol Safca	Gorle	7177
153	*Super selettivo amplifon*	Apparecchio acustico	Amplifon	Milano	7265
154	*Supervitt*	Insetticida domestico	Prodotti Ermas	Scorzè	7124
155	*Tam Tam*	Id.	Univer	Napoli	7250

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
156	*Tandex*	Diserbante	Montedison	Milano	7209
157	*Tarmicida vegè*	Tarmicida	Farmol-Safca S.p.a.	Gorle	7197
158	*Thilco spirale zanzarifuga*	Zanzarifugo	Zobele-Trento	Trento	7272
159	*Thim*	Insetticida domestico	Infa	Milano	7136
160	*Timor extra*	Insetticida	Montedison	Id.	7180
161	*Timor polvere*	Id.	Id.	Id.	7178
162	*Topicida T P 70*	Topicida	Snia Viscosa	Roma	7240
163	*Topirat Killing*	Rodenticida	Farmol-Safca	Gorle	7047
164	*Toxet*	Insetticida	Del Bono	Zibido S. Giacomo	7204
165	*Trik 04*	Insetticida domestico	Univer	Napoli	7254
166	*Univ*	Id.	Id.	Id.	7258
167	*Valcrema*	Disinfettante	Manetti e Roberts	Firenze	7167
168	*Valcrema sapone*	Sapone disinfettante	Id.	Id.	7293
169	*Valed*	Diserbante per uso civile, domestico e industriale	Montecatini-Edison	Milano	7122
170	*Vial K*	Insetticida domestico	Univer	Napoli	7255
171	*Viazan spirale*	Id.	Farmol-Safca S.p.a.	Gorle	7277
172	*Vocalizer*	Apparecchio acustico	Amplifon	Milano	7200
173	*Zaff*	Insetticida domestico	Infa	Id.	7135
174	*Zanzaratox S. L.*	Zanzaricida	Siapa	Roma	7057
175	*Zippo*	Insetticida domestico	Solfrene	Milano	7273

(12671)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. » previsti dall'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2081/72 e n. 2137/72.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)	
		dall'1-10-1972 al 5-10-1972	dal 6-10-1972 al 31-10-1972
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecole, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):		
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:		
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	—	0,405
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	—	1,013
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	—	1,823
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	—	2,430
	- - superiore al 65 %	—	3,038

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(12620)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un componente aggiunto in seno alla commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1972, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 318, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1972, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Considerata la necessità di aggregare alla commissione un componente aggiunto per l'espletamento della prova di dattilografia e di quella facoltativa di stenografia;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con nota n. 651/S.G. in data 8 novembre 1972, per la nomina a componente aggiunto, per l'espletamento delle prove di dattilografia e stenografia, del prof. Umberto Scrocca, insegnante di stenodattilografia presso l'Istituto professionale per il commercio « Pietro della Valle »;

Visto l'art. 30 della legge 10 aprile 1964, n. 193;

Decreta:

Il prof. Umberto Scrocca, insegnante di stenodattilografia presso l'Istituto professionale per il commercio « Pietro della Valle », e nominato componente aggiunto della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, per l'espletamento della prova di dattilografia e di quella facoltativa di stenografia.

L'onere relativo farà carico al capitolo n. 1081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli dei successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 16 *Presidenza, foglio n.* 42

(13032)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 15, in data 23 novembre 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ingegneria dei sistemi di elaborazione delle informazioni, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto, del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per i virus respiratori, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio struttura ed attività catalitica di sistemi di ossidi, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le tecnologie biomediche, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 7 gennaio 1973 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7 00100, Roma.

(13034)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale in data 30 ottobre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Antinori dott. Giovanni	punti	86,06	su 132
2. Scalia dott. Benedetto	»	85,86	»
3. Ilari dott. Vergilio	»	84,94	»
4. Campanozzi dott. Michele	»	83,66	»
5. Dolcini dott. Alteo	»	83,18	»
6. Di Giovine dott. Gaetano	»	82,68	»
7. Spani dott. Tommaso	»	82,06	»
8. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	81,83	»
9. Sirri dott. Sergio	»	78,63	»
10. Pace dott. Delio	»	78,05	»
11. Rollone Eusebio	»	78 —	»
12. Boianelli dott. Fernando	»	77,73	»
13. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»

14. Milanesi dott. Luigi	punti	76,85	su 132
15. Perna dott. Aldo	»	76,30	»
16. Casazza Egidio	»	76,25	»
17. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
18. Dalmazzo Francesco	»	76,06	»
19. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
20 Bartalena dott. Valentino	»	75,19	»
21. Donati Gualtiero	»	75,16	»
22. De Negri dott. Errico.	»	74,99	»
23. Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
24. Parini Antonio	»	73,66	»
25. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
26. Bertoni dott. Peppino	»	72,97	»
27. Mazzella dott. Claudio	»	72,84	»
28. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
29. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
30. Di Stilo dott. Rocco Orlando.	»	71,85	»
31. Scotto dott. Michele	»	71,78	»
32. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
33. Fariello Salvatore	»	70,80	»
34. Alberti Pietro	»	70,46	»
35. Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
36. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
37. Bertini Luigi	»	68,55	»
38. De Flumeri Francesco Paolo	»	68,52	»
39. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
40. Battista dott. Vitantonio	»	66,03	»
41. Salari Giuseppe	»	64,93	»
42. Pacifici Luigi	»	64,66	»
43. Lunghi Gaetano	»	64,01	»
44. Agnoli Mario	»	63.87	»
45. Pascale Vittorio	»	60,59	»
46. Orso dott. Riccardo	»	53,09	»
47. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(12775)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di urologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di urologia nominata con decreto ministeriale 26 settembre 1972 e modificata con decreto ministeriale 19 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia a primario di urologia, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Grasso Melchiorre, nato a Messina il 14 agosto 1930 . punti 75 su 100
2. Lipari Ciro, nato a Palermo l'8 novembre 1928 . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12722)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Gorizia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 7/50/875 del 24 marzo 1969 del veterinario provinciale di Gorizia con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario della condotta consorziale di S. Canzian d'Isonzo, Turriaco, Fogliano Redipuglia, S. Pier d'Isonzo;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario della condotta consorziale di S. Canzian d'Isonzo, Turriaco, Fogliano Redipuglia, S. Pier d'Isonzo è costituita come segue:

Presidente:

Vella dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Carrato dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Gorizia;

Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Gallizia dott. Romano, veterinario consorziale di Cormons.

Segretario:

De Simone dott. Pasqualino, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Gorizia ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Gorizia, dell'ufficio del veterinario provinciale di Gorizia e dei comuni interessati.

Trieste, addì 9 ottobre 1972

L'assessore all'igiene e sanità: DEVETAG

(12845)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 07061 del 27 ottobre 1970, regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 09722 del 21 dicembre 1971, regolarmente pubblicato e notificato ai candidati interessati, col quale venne stralciata dal predetto concorso la seconda condotta medica del comune di Matino;

Visto il proprio decreto n. 0149 del 13 gennaio 1972, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione esaminatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a undici candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Macchia Umberto	punti	66,438	su 120
2. Faggiano Antonio	»	59,180	»
3. Greco Salvatore	»	58,690	»
4. Pastore Franco	»	58,584	»
5. Cannoletta Domenico	»	57,064	»
6. Lolli Luigi Donato	»	54,872	»
7. Fontanas Benito Salvatore	»	51,001	»
8. Perrone Giuseppe	»	50,124	»
9. De Blasi Luigi	»	48,024	»
10. Caggiula Antonio	»	45,820	»
11. Leo Luigi	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 22 novembre 1972

Il medico provinciale: SCARDINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere all'assegnazione delle sei condotte messe a concorso in considerazione del fatto che, con decreto n. 09722 del 21 dicembre 1971, regolarmente pubblicato e notificato ai candidati interessati, venne stralciata dal bando la seconda condotta medica del comune di Matino;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi emesse a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Ritenuto che il dott. Cannoletta Domenico, quinto classificato nella graduatoria degli idonei, non ha diritto alla nomina in quanto la 2ª condotta medica di Vernole unica sede indicata nella domanda di partecipazione, deve essere assegnata, in base all'ordine di preferenza, al dott. Pastore Franco, quarto classificato nella citata graduatoria degli idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche di seguito a fianco di ciascuno indicate:

Macchia Aumberto; Cursi (condotta unica);

Faggiano Antonio; Guagnano (2ª condotta, frazione Villa Baldassarri);

Greco Salvatore; S. Donato di Lecce (2ª condotta, frazione Galugnano);

Pastore Franco; Vernole (2ª condotta);

Lolli Luigi Donato; Castrignano del Capo (2ª condotta);

Fontanas Benito Salvatore; Tuglie (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 22 novembre 1972

Il medico provinciale: SCARDINA

(12766)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1972, n. 12.

Provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 24 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna erogherà nel 1972 la somma di L. 1.000.000.000, per contributi da corrispondersi ad imprese artigiane che, in forma singola od associata, assumano iniziative dirette alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, degli ambienti e dei servizi per i lavoratori dipendenti.

Art. 2.

Il contributo sarà corrisposto preferenzialmente, nei limiti della somma stanziata, per le seguenti iniziative:

a) elettrificazione industriale in aree destinate ad insediamenti artigiani;

b) impianti, singoli o collettivi, per la depurazione della acqua, dell'aria e dell'ambiente;

c) costituzione e funzionamento di uffici tecnici da parte di imprese artigiane associate per progettazioni e per ricerche scientifiche e tecnologiche applicate da attuarsi anche attraverso la stipulazione di convenzioni con istituti universitari ed altri centri di ricerca;

d) costituzione di consorzi per la commercializzazione della produzione artigiana, in mercati nazionali ed esteri e per gli acquisti collettivi di materie prime, semilavorate e di prodotti finiti, da parte di imprese artigiane all'uopo associate;

e) costituzione funzionamento di centri di servizi sociali quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;

f) adozione e diffusione di marchi di qualità fra imprese artigiane associate in cooperative od in consorzi;

g) acquisto ed ammodernamento di macchinari ed attrezzature.

Art. 3.

Il contributo viene accordato alle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane dell'Emilia-Romagna ed a gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalle leggi in materia di artigianato.

Il contributo sarà accordato in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 della presente legge.

Non sarà ammessa a contributo la parte della spesa per la quale il richiedente abbia già ottenuto un contributo a carico di altro ente.

Nell'ammissione al contributo si terrà conto del finanziamento ottenuto, od ottenibile, dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane o di qualsiasi altro credito agevolato ottenuto od ottenibile.

In ogni caso saranno favorite in forma prioritaria quelle iniziative che non hanno beneficiato di altre forme di finanziamento.

Sono ammesse a contributo anche le iniziative che siano in corso di esecuzione, purchè risulti che i lavori non abbiano avuto inizio prima del 30 giugno 1972.

Art. 4.

La domanda per ottenere il contributo, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario dell'opera per la quale si chiede il contributo e da una relazione illustrativa, deve essere presentata, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente della Regione.

Le domande verranno, a cura della Regione, trasmesse alle commissioni provinciali per l'artigianato nel cui territorio hanno sede l'impresa o gruppi di imprese associate, o alla commissione regionale per l'artigianato, nel caso di domande per iniziative promosse da imprese associate a livello interprovinciale o regionale.

Nella domanda dovranno elencarsi i contributi ed i finanziamenti comunque chiesti per la stessa iniziativa.

La commissione provinciale per l'artigianato o la commissione regionale per l'artigianato entro e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione della domanda debbono esprimere il proprio motivato parere.

Le domande, corredate del parere della commissione provinciale per l'artigianato o della commissione regionale per l'artigianato, saranno sottoposte, a norma dell'art. 5 della presente legge, all'esame della commissione tecnica regionale, la quale emetterà il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

La commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui piani di finanziamento.

La commissione può subordinare il proprio parere favorevole per l'ammissione al contributo all'accettazione di varianti o di modificazioni nel progetto tecnico e nel piano finanziario, anche con riguardo al termine di esecuzione dell'iniziativa e alla rispondenza di essa ai programmi regionali di sviluppo.

Il parere della commissione indicherà anche la misura in cui si propone che l'iniziativa debba essere ammessa a contributo.

Art. 5.

La commissione tecnica regionale di cui ai precedenti articoli è nominata dal Presidente della Regione ed è composta:

dall'assessore alle attività produttive dell'industria e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di Presidente;

da tre funzionari della Regione, designati dalla giunta regionale, tra quelli che prestano la propria attività nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'urbanistica;

da tre rappresentanti della categoria designati dalla commissione regionale dell'artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;

da tre esperti indicati dal Consiglio regionale, iscritti agli albi professionali e che esercitano l'attività nei settori di intervento di cui all'art. 2 della presente legge;

le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della Regione

Art. 6.

La giunta regionale, visti i pareri della commissione provinciale per l'artigianato o della commissione regionale per lo artigianato e della commissione tecnica regionale, delibera la concessione dei contributi indicando di volta in volta le modalità di erogazione degli stessi.

La delibera della giunta viene pubblicata per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Tramite i propri servizi tecnici, essa verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo.

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato, con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti, per l'esercizio 1972, a L. 1.000.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso di un apposito capitolo di spesa tramite il prelievo di pari somma dal fondo indiviso di cui al capitolo 75100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ».

Le spese per il funzionamento della commissione tecnica di cui all'art. 5 della presente legge, sono previste per l'anno 1972 in L. 3.000.000, e vanno imputate al capitolo di spesa numero 25900 « Spesa per il funzionamento di consigli, commissioni e comitati » del bilancio di previsione.

Art. 8.

All'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

« progetto di legge regionale per l'erogazione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia » meno L. 200.000.000;

« progetto di legge regionale di finanziamento per la nuova disciplina delle C.P.A.-C.R.A. per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 » meno L. 200.000.000;

b) *in aumento*:

« progetto di legge regionale per provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato » più L. 400.000.000.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

a) *Variazione in diminuzione*:

lo stanziamento di cui al capitolo 75100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » è ridotto di lire un miliardo;

b) *Variazioni in aumento*:

è istituito col n. 70100 e con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 il nuovo capitolo « Contributi a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività artigiane » nel titolo II - sezione 4ª categoria 3ª Rubrica 10ª.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 novembre 1972

FANTI

(12710)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.